

Titolo II

Nuova disciplina delle sanzioni

Art. 15. Il primo comma dell'art. 58 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale".

Art. 16. Il primo comma dell'art. 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L.750.000 a L.37.500.000".

Art. 17. L'art. 62 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".

Art. 18. Il primo comma dell'art. 63 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".

Art. 19. All'art. 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è apportata la seguente modificazione:

nel primo comma le parole: "è punita con la multa da L. 3000 a lire 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L.300.000 a L.4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni".

Art. 20. Il primo comma dell'art. 68 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L.300.000 a L.3.000.000".

Art. 21. L'art. 69 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punito con l'ammenda fino a L.3.000.000".